

ALLEGATO A

Relazione tecnica

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2023 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dall'art. 13,
comma 1 del D.Lgs. 100 del 16 giugno 2017)**

(Novembre 2023)

Premessa

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, così come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinqies* del TUSP;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Ove le amministrazioni pubbliche rilevino, in sede di analisi, il verificarsi dei presupposti di cui sopra, adottano i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'art. 20, al comma 3, prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Il provvedimento è altresì soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. D-bis), del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 33.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 84 del 28/11/2022 l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale approvava la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop. (pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, in quanto società rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP);
- Lepida s.c.p.a.;

Nel suddetto piano non si individuavano nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Delibera

del Comitato Esecutivo n. 53 del 16/10/2017.

Il presente documento contiene:

- la relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato con la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 84 del 28/11/2022 relativa alle partecipazioni societarie detenute dall'Ente alla data del 31/12/2021, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP;
- il piano annuale di razionalizzazione periodica sull'assetto delle società partecipate dell'Ente alla data del 31/12/2022 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all'esercizio 2022) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20.

Con avviso del 20 novembre 2023, sul portale del Dipartimento del Tesoro, sono state rese disponibili le nuove schede di rilevazione dei dati in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, quali ausilio alle Amministrazioni pubbliche per la comunicazione alla Struttura di cui all'art. 15 TUSP, delle informazioni ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4, e la trasmissione - tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia – Romagna, attraverso il portale Con.TE.

Pertanto, al fine di integrare e rendere il provvedimento più schematico, l'Ente ha ritenuto di compilare e allegare alla presente Relazione (Allegato A) le suddette schede come fatto per la revisione periodica relativa all'anno 2022.

L'art. 20 del TUSP nel richiamare esplicitamente l'art. 24, comma 1, richiede che le amministrazioni effettuino una ricognizione periodica annuale tenendo conto delle partecipazioni eventualmente detenute in società che:

1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;
2. ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP.

Nel dettaglio, in virtù delle disposizioni sopra richiamate è consentito:

- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del TUSP, costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito delle attività previste nella medesima disposizione normativa;
- sono altresì consentite le attività espressamente indicate nei commi 3 e seguenti dell'art. 4 del TUSP.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 "cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta, anche per l'anno 2022, una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.

Nella redazione del presente provvedimento l'Ente fa una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2022 ed illustra i dati di bilancio relativi all'ultimo esercizio approvato, il 2022.

Al fine di individuare il perimetro della razionalizzazione non si può prescindere dalla ricostruzione del quadro interpretativo della nozione di controllo e di società a controllo pubblico alla luce dei più

recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, anche in considerazione del fatto che il quadro giurisprudenziale relativo alla nozione di controllo e di società a controllo pubblico, non risulta mutato rispetto a quanto illustrato nel provvedimento sopra citato.

Nozione di controllo – evoluzione giurisprudenziale e quadro interpretativo

In base all'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 sono società a controllo pubblico quelle in cui *“una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*. La lettera b) fornisce la definizione del *“controllo”* come *“la situazione descritta all'art.2359 del codice civile che sussiste quand'anche, in applicazione di norme di legge o statutarie, o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Le disposizioni contenute nel TUSP hanno dichiarata natura derogatoria (come espressamente specificato all'art. 1, comma 3° del medesimo Decreto legislativo) e non possono dunque trovare applicazione *“oltre i casi e i tempi in esse considerati”*, la norma sembra quindi escludere dalla nozione di controllo rilevante ai fini del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale sociale, al di fuori di quella prevista dallo stesso legislatore per le *“società in house”*.

La questione del controllo pubblico congiunto nelle società pluripartecipate continua a registrare interventi giurisprudenziali che evidenziano le criticità connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo esercitabile dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano i principali orientamenti emersi con riguardo alla individuazione delle situazioni di controllo pubblico congiunto in una società.

Secondo un primo indirizzo, espresso dalla Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero delle Economie e Finanze e da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, per qualificare una società a controllo pubblico congiunto, in assenza di patti parasociali o altri atti negoziali, è sufficiente la verifica di comportamenti concludenti dei soci pubblici.

Il MEF, con l'orientamento del 15 febbraio 2018, ha precisato che la lettura combinata delle lettere m) e b) del co.1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 induce a ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto ampliare la fattispecie del *“controllo”*, prevedendo che il controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente pur in assenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse.

Ad avviso del MEF il controllo della pubblica amministrazione è configurabile anche quando le ipotesi in cui le fattispecie descritte all'art. 2359 c.c. si riferiscono a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Tale posizione è stata ribadita dal MEF nel *Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche* (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nel maggio 2019), in cui si *“esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di “società a controllo pubblico” che richiede, al contrario, la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società. Per realizzarsi la fattispecie del controllo pubblico congiunto, pertanto, è necessario che i soci pubblici siano in grado, anche tramite comportamenti concludenti, di approvare le delibere dell'assemblea della società e, in particolare, quella di nomina e revoca dei componenti del suo organo di gestione, sì da poterne influenzare in maniera determinante l'operato”*.

L'orientamento del MEF appare condiviso anche da una parte della giurisprudenza della Corte dei conti, che, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, ha rilevato come *«l'ipotesi di*

*controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato». In tali ipotesi, ha peraltro osservato la Corte dei Conti, è necessario che i soggetti pubblici adottino le iniziative più adeguate «allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere ovvero, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere» in un'ottica di tutela delle risorse pubbliche investite (**Corte dei conti, Sez. reg. Emilia Romagna, Del. n. 61/2018/VSGO; n. 36/2018/VSGO**).*

L'intervento della magistratura contabile in prima battuta si allinea alle indicazioni del primo orientamento della struttura di controllo del MEF emesso il 15 febbraio 2018 che ha evidenziato la necessità di considerare come società a controllo pubblico - e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico agli art. 6, art. 11, art.14, art. 19, art. 22, art. 25 - tutte le società con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario.

Il **Consiglio di Stato con la Sentenza sez. V, 23 gennaio 2019, n.578**, si è espresso in termini divergenti, nel prendere ad esame una fattispecie avente ad oggetto una società a capitale pubblico superiore al 90%, costituito però da partecipazioni pubbliche varianti da un minimo dello 0,05% a un massimo del 2,74% del capitale sociale, partecipazioni cosiddette “pulviscolari” ritenendo che “la partecipazione pulviscolare è in principio inidonea a consentire a singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società [...] La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa” considerando quindi necessario in casi come quello in esame la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero la previsione, negli atti costitutivi di società di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici.

Analogo contrasto si riscontra pure nella giurisprudenza contabile.

Nella **Delibera n.11/2019 del 20 giugno 2019 Corte Conti Sez. Riunite in sede di controllo**, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con deliberazione n. 57/2019/PAR in cui si chiedeva “se la società a maggioranza pubblica, partecipate da più enti ciascuno dei quali intestatario di quote inferiori al 50%, siano da considerare o meno come società controllate dai soci pubblici.” Le Sezioni Riunite “*ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile*”. Nella succitata sentenza, richiamando diverse posizioni espresse dalle Sezioni regionali (es. deliberazioni 3/2018/PAR Sez. reg. controllo per la Liguria, n.8/2018/PAR Sez. reg. controllo Trentino Alto Adige; 42/2018/PAR Sez. reg. controllo per il Piemonte) dalla Sezione Autonomie, nonché dai giudici amministrativi, hanno ritenuto quindi sussistente il controllo, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, laddove ricorrano le situazioni descritte nell'art. 2359 n.1,2,3 c.c. e quindi detenzione di una o più amministrazioni della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, oppure disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o laddove ricorre un'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Nelle ultime due ipotesi è necessario che il controllo sia provato, alla luce delle circostanze del caso concreto da chi intenda far valere l'esistenza di una situazione di controllo.

Tuttavia, come già sottolineato dalla recente Sentenza della **Corte Conti Sezioni unite in sede giurisdizionale n.16/2019 del 22 maggio 2019** l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, **deve essere rivisto** quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche

clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. “gara a doppio oggetto”), **risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati** (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).

Infatti la Corte scrive che “Il richiamo alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio non sia risolutivo, e che *l’accertamento della sussistenza dello status di “società a controllo pubblico” non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A.* ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP. [...] *assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.*

Decisivo quindi è lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.

Nella successiva sentenza n.25 del 29/07/2019 le Sezioni riunite della Corte Conti in sede giurisdizionale ribadiscono i concetti della sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico. La Corte nella suddetta pronuncia afferma che “*la partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria non costituisce ex se prova o presunzione legale dell’esistenza di coordinamento tra i soci pubblici, che deve invece essere accertato in concreto*” e ancora “*Un’ interpretazione che, pur nella logica di voler estendere a più soggetti pubblici norme di contenimento della spesa, finisca per omologare i due concetti di “partecipazione pubblica” e “controllo pubblico” sarebbe in contrasto con la lettera n) dell’art.2 del TUSP ...*”

Dunque la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”.

Non vi è secondo la Corte l’obbligo per le PA di provvedere ad una gestione in modo associato e congiunto. Non esistono infatti norme che prevedano espressamente tale obbligo, né per converso norme che impongano agli enti detentori di non potervi provvedere congiuntamente al socio privato. La Corte infatti afferma che “*l’interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire non è necessariamente compromesso dall’adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenti*”.

Sulla precisazione della definizione di “società a controllo pubblico” è intervenuto di recente (12 luglio 2019) anche l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali emanando un atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L’Osservatorio, dopo aver ricostruito l’attuale quadro interpretativo, esponendo le posizioni a volte anche diverse espresse dalla magistratura amministrativa e contabile in materia, ha effettuato un tentativo di ricostruzione della definizione di società a controllo pubblico (del quale si riporta ampio stralcio), osservando che il legislatore del TUSP ha inteso estendere il perimetro della nozione di controllo pubblico oltre i confini segnati dall’art. 2359 c.c.

In tale nozione secondo l’Osservatorio rientrerebbero:

- da un lato, fenomeni in cui una amministrazione pubblica titolare di una partecipazione di minoranza sia in grado – in forza di norme di legge, disposizioni statutarie e di patti parasociali - di determinare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società;
- dall’altro, fenomeni di controllo plurisoggettivo, allorché più amministrazioni pubbliche, nessuna delle quali in grado autonomamente di integrare una delle situazioni descritte ex art. 2359 c.c., pervengono a tale integrazione se (e solo se) cumulativamente considerate, perché

dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea (art. 2359, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero in virtù di vincoli contrattuali (art. 2359, n. 3, c.c.).

Tuttavia, perché si realizzi una situazione di controllo congiunto, più amministrazioni devono coordinarsi in modo stabile a realizzare l'instaurazione e l'esercizio di detta situazione attraverso – come specifica la seconda parte della lett. b) – “*norme di legge o statutarie o di patti parasociali*”, in assenza delle quali – evidentemente – non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità.

Secondo l'Osservatorio in tal senso, “depone anzitutto un argomento logico, dal momento che semplici “comportamenti concludenti” o “maggioranze occasionali” (ancorché ripetute) non valgono a garantire la formazione stabile di soluzioni unanimi e, quindi, a qualificare in modo giuridicamente significativo la società, posto che, come evidenziato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, “*sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenti*”.

“A ciò si aggiunge un dato letterale: diversamente opinando, infatti, si perviene inevitabilmente a far coincidere il concetto di società a controllo pubblico con quello – diverso - di società a prevalente capitale pubblico (fondato sulla natura, pubblica, della maggioranza del capitale); assimilazione che, allo stato, risulta incompatibile con il valore semantico dei vocaboli utilizzati dal legislatore del Testo unico, il quale – tra tutta la gamma di locuzioni offerte dalla variegata legislazione previgente in materia – ha chiaramente ancorato il discrimine qualificatorio sul concetto di controllo che, alla luce dell'art. 2, comma 1, lett. b) - tanto nella parte in cui rinvia all'art. 2359 c.c. quanto in quella in cui esige la ricorrenza di un coordinamento formalizzato – non coincide con la titolarità congiunta della interezza o anche solo della maggioranza del capitale di per sé sola considerata”.

“La locuzione “anche quando”, presente all'art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte del Testo unico, insomma, non pare poter essere interpretata in negativo, a escludere l'esigenza di un coordinamento formale ai fini del controllo congiunto ex art. 2359 c.c. (controllo congiunto che l'art. 2359 c.c. di per sé non contempla), bensì in chiave additiva, ad affermare che il controllo pubblico è configurabile anche al di là dell'art. 2359 c.c., e, dunque, anche con struttura congiunta (e non solo individuale), purché la volontà della parte pubblica del capitale (incarnata dalle diverse amministrazioni socie) risulti ricondotta a unanimità mediante il coordinamento assicurato da norme di legge, o di statuto o di patti parasociali”.

“Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle “società a controllo pubblico” allorché:

- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
- più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si

intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);
semprech  non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie”.

L'Osservatorio dopo aver evidenziato la rilevanza del contrasto registratosi sul punto (dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte Conti e le Sezioni Riunite in sede di controllo, oltre a coinvolgere anche il Consiglio di Stato e la struttura dell'art. 15 del TUSP) auspica, data l'importanza della nozione di controllo pubblico e gli adempimenti conseguenti in capo alle societ , un intervento del legislatore volto a rimuovere l'incertezza interpretativa connessa alla nozione di “societ  a controllo pubblico”.

Anche l'Autorit  Nazionale Anticorruzione – ANAC dopo una disamina delle diverse posizioni assunte in giurisprudenza, nella deliberazione n. 859 del 25 settembre 2019 *“auspica un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralit  di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale, rimuovendo cos  le criticit  riscontrate che non giovano ad una coerente e uniforme applicazione sia della normativa del TUSP sia della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”*.

Secondo l'Autorit    necessario valutare ai fini della propria attivit  di vigilanza, quando in concreto sia configurabile il controllo pubblico congiunto, al fine di capire se una societ  debba o meno adottare misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Sottolinea la sicura configurabilit  del controllo pubblico congiunto, nelle societ  in house providing su cui si   gi  espressa nella Delibera n.1134/2017.

L'Autorit  sostiene che *“laddove non emerga chiaramente la qualificazione della societ  che possa essere desunta anche da pronunce giurisprudenziali, ritiene di considerare “la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico”*.

Sta quindi alla societ  interessata a rappresentare la non configurabilit  del controllo pubblico la dimostrazione dell'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE

Alla data del 31 dicembre 2022, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversit  possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti societ .

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/21	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2022	NOTE
G.A.L. soc. coop.	02232330361	2,57%	Gestire fondi comunitari destinati allo sviluppo e alla promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo	Mantenimento senza interventi	Esclusa da applicazione art. 20 ai sensi dell'art. 26 c.6 bis del TUSP in quanto societ� a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 c. 6
LEPIDA s.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Costituita in attuazione della L.R. 11/2004 per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni socie; gestisce la rete in fibra ottica (rete lepida)	Mantenere senza interventi	

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP – SITUAZIONE SOCIETÀ AL 31/12/2022

Seguono schede relative alle singole società per le quali la revisione straordinaria (Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 53/2017 così come aggiornata dalla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 86/2018) ha confermato il mantenimento. Si ricorda che per il G.A.L. Gruppo di Azione Locale Antico Frignano e App. Reggiano S.C. non verrà fatta la scheda analitica.

1. LEPIDA S.c.p.A

Denominazione	Lepida S.c.p.A.			
Codice fiscale società partecipata	02770891204			
Sede Legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna			
Forma Giuridica	Società consortile per azioni			
Anno di Costituzione della Società	01/08/2007			
Stato della società	Attività			
Capitale sociale	69.881.000			
Quota Ente	euro 1.000			
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete.			
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: J.61 Telecomunicazioni			
Composizione del capitale sociale di Lepida S.c.p.A.¹	Ente Parchi Emilia Centrale 0,0014%	Altri enti locali e PPAA 4,3445%	Regione Emilia - Romagna 95,6412%	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2022) 0,0143%

¹Dal 1.1.2019, contestualmente alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., la stessa Lepida è stata trasformata in società consortile per azioni (s.c.p.a.). La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di 443 Enti, tra cui Lepida ScpA stessa, la Regione Emilia-Romagna, tutti i 328 Comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 41 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 22 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 5 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 4 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po), l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale e l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago. Per l'elenco completo dei soci si rimanda al sito internet della società <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Risultato degli ultimi 5 esercizi di Lepida S.c.p.a.

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Utile (Perdita) dell'esercizio	538.915	88.539	61.229	536.895	283.704

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2020	2021	2022	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.092.773	64.061.744	64.626.108	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	760.412	853.669	2.097.423	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	289.361	321.403	724.686	
Totale Fatturato (A1+A5)	59.853.185	64.915.413	66.723.531	63.830.709,67

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio relativi a progetti europei e a un contributo per la formazione.

Principali dati economico patrimoniali di Lepida S.c.p.a.

Conto economico			
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
A) Valore della Produzione	60.583.006	68.184.400	72.828.127
B) Costi della Produzione	60.433.130	67.672.654	72.717.608
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	149.876	511.746	110.520
C) Proventi e oneri finanziari	-60.830	-62.343	-43.855
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	89.046	449.403	66.665
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	27.817	-87.492	-217.039
Utile (Perdita) dell'esercizio	61.229	536.895	283.704

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	46	46	-
B) Immobilizzazioni	55.876.773	53.981.605	52.949.390
C) Attivo circolante	48.717.841	51.300.716	50.257.463
D) Ratei e risconti	2.424.292	1.535.939	4.134.797
Totale attivo	107.018.952	106.818.306	107.341.650

PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
A) Patrimonio netto	73.299.833	73.841.727	74.125.434
B) Fondi per rischi e oneri	379.402	416.197	342.401
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.640.693	2.594.886	2.757.347
D) Debiti	27.266.678	26.056.753	26.387.700
E) Ratei e risconti	3.432.346	3.908.743	3.728.768
Totale passivo	107.018.952	106.818.306	107.341.650

Dati relativi all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti	655
Numero amministratori	3
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato).

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che “le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.”

La Convenzione, sottoscritta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto (Convenzione – Quadro) presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

Si conferma che le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime “raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government”).

L'attività di Lepida rientra poi tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP).

Pertanto, è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla

partecipazione degli Enti Locali a società che perseguono le finalità di cui sopra.
La società svolge le attività consentite dall'art. 4, comma 4, del TUSP.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

- In riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri: la regione Emilia – Romagna nomina il Presidente del CDA e il Presidente del Collegio Sindacale; il Comparto Enti Locali nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente; il Comparto sanitario nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria.

Con comunicazione prot.190677/out/GEN del 04/02/2019 la società ha trasmesso alla competente sezione della Corte Conti estratto del verbale di assemblea del 12.10.2018 che nomina un CDA e ne motiva la necessità nel seguente modo: *“Considerate la numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con un Amministratore Unico”*. La scelta del CDA rispetto all'amministratore unico porta ad un risparmio, rispetto al costo di un Amministratore Unico, infatti dei tre membri del CDA solo il Presidente riceve emolumenti limitati al 60% del compenso di un Consigliere Regionale secondo la LR 26/2007 mentre per l'Amministratore Unico tale limite è posto all'80%. Il CDA ed il Collegio Sindacale sono stati rinnovati con assemblea del 16/06/2022.

Al 31.12 le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 659.

- L'Ente non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida.
- In riferimento alla lettera d) comma 2° dell'art. 20 TUSP, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. Inoltre, non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio.
- Circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si osserva quanto segue.

Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 “ Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna ”.

Lepida chiude l'esercizio economico 2022 in modo positivo registrando un sostanziale pareggio a valle del conguaglio consortile pari a €. 283.704, con il valore della produzione che si attesta su € 72.828.128.

La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza. Infatti il Valore della produzione è riferibile per circa il 47% alla Regione Emilia-Romagna, per circa il 44,7% agli altri soci, mentre il restante 8,3% è imputabile a soggetti terzi.

Anche nel 2022 Lepida in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate.

Lepida ScpA svolge prevalentemente attività strumentali per i propri enti Soci. Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2. del D.P.R. 633/72 (modificato da D.L. 83/2012, art.9) e Lepida ScpA è in tali condizioni.

Complessivamente il risultato d'esercizio 2022 tiene conto:

- dei costi operativi in capo alla società;
- dei costi in capo alla società per effetto dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nel 2022 l'indetraibilità IVA è risultata pari al 89% rispetto al 92% del 2021;
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali), realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo;
- del conguaglio sulle attività ai soci conseguente alla natura consortile.
- Dei contributi in conto capitale relativi al credito d'imposta per investimenti 2021 e 2022;
- Degli effetti della fiscalità anticipata.

Nell'assemblea del 16.06.2022 è stato rinnovato il CdA confermando i limiti relativi ai compensi degli amministratori, previsti dall'art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e dall'art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale. Per il Presidente è stato deliberato un compenso di Euro 35.160 annui e per ogni Consigliere un compenso di Euro 2.500 annui a cui i Consiglieri hanno rinunciato.

Per il Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi è stato deliberato un compenso di € 35.000 lordi (15.000 per il presidente e 10.000 per ciascun membro effettivo).

Informazioni ulteriori

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario. L'organo amministrativo della Società in data 24/03/2022 ha aggiornato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25/03/2019 ed aggiornato con deliberazione del 27/03/2020 e deliberazione del 24/03/2021, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo. Tale documento è oggetto periodicamente di monitoraggio e le risultanze confluiscono nel documento specifico denominato "*Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016*".

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La Società ha valutato l'adeguatezza degli strumenti già adottati e ha ritenuto che non sia necessario, viste le dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, adottare ulteriori strumenti di governo elencati al co 3 lett a),b),c),d) di cui al suddetto art.6. Tale valutazione è stata condotta con riferimento all'attuale dimensione e complessità dell'azienda. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

La Società ha provveduto inoltre – ai sensi dell'art. 25, co.1, del D. Lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio alla data del 31/12/2022, dalla quale non è emerso personale in eccedenza.

L'art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 dispone che "Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi". Dall'analisi della normativa vigente (art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e comma 2 dell'art. 8 della L. 287/1990), nonché dalle modalità di attuazione stabilite dalla Direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF il 09/09/2019 in vigore dal 2020, Lepida

ritiene di non essere soggetta all'applicazione del suddetto onere di contabilità separata (né ovviamente a quello di costituzione di apposita società separata), in quanto si sostiene che "l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (in deroga alla costituzione di apposita società separata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 8 della L. 287/1990) sia disposta per tutte quelle attività che l'impresa svolga in mercati diversi rispetto a quelli di cui ai servizi di interesse economico generale (o in regime di monopolio)". Per una disamina più dettagliata, si rinvia alla Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2022 di Lepida.

A dicembre 2022 è stato approvato il Piano Industriale Triennale 2023-2025 relativo alle attività di Lepida ScpA per il triennio a venire.

Le linee guida del Piano Industriale 2023-2025 sono state approvate dal CDA con Delibera D1022_40 del 12.10.2022 e, successivamente, il documento è stato validato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Soci del 17.11.2022 e definitivamente approvato dall'Assemblea dei Soci del 15.12.2022. Il Piano è consultabile sul sito web di Lepida.

Partecipazioni indirette

La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20, comma 2°, TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria in Lepida S.c.p.A. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche in considerazione del fatto che tale partecipazione consente all'Ente di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

I servizi resi dalla Società Lepida s.c.p.a. sono di interesse generale, in quanto di supporto e funzionali al miglioramento dei servizi resi dalla P.A. a cittadini, imprese e alla Pubblica Amministrazione stessa nell'ambito del generale processo di sviluppo di servizi di rete telematica, di e-government e di sviluppo della società dell'informazione.